

TRIBUNALE VENEZIA

6 LUGLIO 2006

GIUDICE: SIMONE

PARTI:

COSTANTINI

DIVISIONE SICUREZZA S.C. A R.L.,

COSTANTINI

(avv. Niero)

ISTITUTO DI VIGILANZA

CASTELLANO

(avv. ti Olivetti, Scopinich,
Righi)

VIGILE SAN MARCO S.P.A.

(avv. ti Villa, Campaner)

COOPERATIVA VIGILANZA

PRIVATA SERENISSIMA S.C. A R.L.

(avv. Tramontin)

C.I.V.I.S. S.P.A.

(avv. Olivetta, Scopinich,
Righi)**Diritti della personalità**

• **Esposto avente ad oggetto l'esercizio abusivo dell'attività di vigilanza privata di un concorrente in quanto esorbitante i limiti dell'autorizzazione prefettizia • Instaurazione di procedimento penale nei confronti del presunto responsabile**
 • **Infondatezza dell'esposto**
 • **Condotta colposa degli esponenti • Lesione dei diritti fondamentali della persona e risarcibilità del danno morale • Sussistenza**
 • **Applicabilità dell'art. 2059 c.c. a prescindere dalla configurabilità di un fatto costituente reato.**

Costituisce condotta illecita, suscettibile di causare un danno morale risarcibile, la proposizione di un esposto infondato, ove sia mancato da parte degli esponenti un previo doveroso controllo dei presupposti, sia riguardo alle regole di cui si segnala la violazione, sia riguardo alla concreta attività costituente la presunta violazione, e il danno morale cagionato da tale condotta è risarcibile anche a prescindere dalla configurabilità di un fatto costituente reato, giusta la rilettura in chiave costituzionale dell'art. 2059 c.c.

S VOLGIMENTO DEL PROCESSO. — Con l'atto di citazione in epigrafe indicato Helio Costantini e la Costantini Divisione Sicurezza scarl convenivano dinanzi al Tribunale di Venezia la C.I.V.I.S. s.p.a., l'Istituto di Vigilanza Castellano s.r.l., la Vigile San Marco s.p.a. e la Cooperativa Vigilanza Privata Serenissima s.c. a r.l. per sentir pronunciare sentenza di condanna al risarcimento dei danni nella misura di € 250.000.000.

* La decisione in epigrafe applica con coerenza la rilettura ermeneutica dell'art. 2059 c.c., come suggerita dalla Suprema Corte nella decisione che ha definitivamente disancorato la risarcibilità del danno non patrimoniale dalla commissione di un fatto costituente reato, affermando che la riserva di legge prevista dalla norma debba riferirsi anche ai diritti inviolabili della persona riconosciuti dalla Costituzione (Cass. 31 maggio 2003, n. 8828, in questa *Rivista* 2003, 771, che ha portato alle estreme conseguenze il principio enunciato da C. Cost. 14 luglio 1986, n. 184, in questa *Rivista*, 1986, 825). Nel caso di specie, l'instaurazione di un procedimento penale a seguito di un esposto infondato, e i cui presupposti non erano stati verificati con diligenza dagli esponenti, consente di disporre il risarcimento del danno morale, anche in assenza di un comportamento doloso. Quanto, in generale, alla lesione dei diritti della persona-

lità attraverso atti di denuncia o segnalazione, la giurisprudenza ha marcato la linea di confine relativa alla sussistenza dell'illecito diffamatorio nella volontà dell'agente di divulgare l'offesa, escludendola in caso di reclamo indirizzato personalmente al titolare di un ufficio o di missiva riservata indirizzata al presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati, contenente richiesta di azione disciplinare per pretese violazioni deontologiche (Cass. 5 novembre 1998, in questa *Rivista* 2000, 380, Cass. 11 febbraio 1999, *ibidem*, 387, Cass. 19 maggio 1999 n. 4855 *ibidem*, 390). In applicazione dei medesimi presupposti sostanziali, la giurisprudenza è pervenuta alla opposta declaratoria di illiceità nel caso di lettera circolare inviata da una associazione di consumatori ai direttori di una facoltà di medicina contenente notizie ingiustamente offensive nei confronti di un professionista (Trib. Roma 25 marzo 2001, in questa *Rivista* 2002, 355).

Esponavano gli attori, premesso che i convenuti in data 8 marzo 2000 avevano presentato un esposto, tra gli altri, alla Prefettura di Venezia, che il Costantini era stato sottoposto a procedimento penale per la contravvenzione prevista dall'art. 257 reg. es. TULPS in relazione all'art. 140 TULPS, perché quale legale rappresentante della ditta Croce D'Oro Servizi scarl, senza essere munito della relativa autorizzazione esercitava l'attività di vigilanza presso le strutture installate in campo S. Stefano in occasione del Carnevale 2000; il procedimento di opposizione al decreto di condanna si era concluso con sentenza del Tribunale di Venezia dell'11 ottobre 2001 (passata in giudicato) di assoluzione perché il fatto non costituisce reato; nel corso dell'istruttoria dibattimentale era emerso che i fatti oggetto dell'esposto erano stati rilevati soltanto da Gaetano Castellano, mentre i restanti convenuti avevano sottoscritto l'esposto senza nulla sapere; dalla condotta gravemente colposa dei convenuti il Costantini aveva patito rilevanti pregiudizi tanto per la sottoposizione a procedimento penale, con correlativa lesione della sua integrità morale, quanto sul piano professionale, avendo dovuto patire la sospensione dei procedimenti per l'ampliamento delle licenze, prontamente rilasciate dopo l'assoluzione; persino in occasione del recente rilascio del porto d'armi il Costantini aveva dovuto dare spiegazioni in ordine al procedimento penale; la Croce D'Oro Servizi scarl (ora Costantini Divisione Sicurezza s.c. a r.l.) aveva perso la possibilità di partecipare a procedure per l'aggiudicazione di gare d'appalto, non potendo documentare l'assenza di pendenze penali.

Si costituivano le convenute e resistevano alla domanda svolta.

Deducevano le convenute che la vicenda oggetto di causa traeva origine da una legittima segnalazione alla Prefettura di Venezia, volta a far verificare se l'operato della Croce D'Oro Servizi scarl fosse compatibile con le disposizioni vigenti in tema di vigilanza privata ed al TULPS, tant'è che in seguito il Costantini era stato sanzionato mediante decreto penale di condanna. Nessun addebito poteva essere mosso alle convenute, posto che nell'esposto non si faceva riferimento ad alcun fatto di reato, né tantomeno era ipotizzabile a loro carico alcun fatto doloso idoneo a provocare il lamentato danno ingiusto.

La Cooperativa Vigilanza Privata Serenissima s.c. a r.l. in via pregiudiziale di rito contestava la legittimazione del Costantini ad agire per conto della Costantini Divisione Sicurezza scarl, peraltro estranea ai fatti di cui al procedimento penale. Nel merito, aggiungeva la convenuta di aver agito in buona fede limitandosi a segnalare i fatti al Prefetto, per i quali altri organi giudiziari erano andati di contrario avviso a quanto sostenuto dal Tribunale di Venezia, né si era costituita parte civile nel procedimento penale. In via riconvenzionale, la Cooperativa Vigilanza Privata Serenissima s.c. a r.l. chiedeva la condanna degli attori al risarcimento dei danni *ex art. 96 c.p.c.*

Radicato il contraddittorio, all'esito dell'udienza di prima comparizione erano concessi i termini per il deposito di memorie ai fini di cui all'art. 180, comma 2, c.p.c. A seguito di istruttoria orale e documentale, la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni epigrafate, previa concessione dei termini per il deposito degli atti *ex art. 190 c.p.c.*

MOTIVI DELLA DECISIONE. — 1. La vicenda oggetto di causa trae origine dalla segnalazione, datata 7 marzo 2000, fatta dai convenuti alla Prefettura di Venezia, alla Questura di Venezia ed alla Procura della Repub-

blica presso il Tribunale di Venezia (cfr. il doc. 1 del fascicolo attoreo). In tale segnalazione, si rappresentava che il 2 marzo 2000, in occasione dei festeggiamenti per il Carnevale a Venezia, era stata notata nei pressi di un megaschermo la presenza in Campo S. Stefano di una « guardia particolare giurata » della Cooperativa sociale CDS scarl intenta nell'espletare un servizio di controllo e vigilanza. Assumevano i convenuti che il ridetto servizio era precluso « *in relazione a quanto disposto con decreto 8 aprile 1989 del Prefetto della Provincia di Venezia* », ossia non potendo l'indicata cooperativa « *svolgere tale tipologia di attività di vigilanza, essendo questa integralmente esclusa dalla fattispecie considerata nel decreto prefettizio* ». Per converso, pur essendosi resa aggiudicataria del servizio di vigilanza presso le strutture dell'ASL 12 Veneziana, la ridetta cooperativa in base al decreto prefettizio era legittimata « *a svolgere il servizio di vigilanza, custodia e trasporto valori sanitario presso gli ospedali del Comune di Venezia-Mestre e non quindi, al di fuori di quest'ultimo territorio comunale ... Inoltre la società Croce D'Oro non risulta in base alle disposizioni dell'Autorità prefettizia espressamente abilitata allo svolgimento del servizio di controllo e vigilanza per il tramite di sistemi centralizzati (televigilanza)* ».

L'esposto si chiudeva con l'invito alle competenti autorità di accertare l'eventuale violazione di disposizioni prefettizie e, quindi, l'esercizio abusivo dell'attività di vigilanza privata, « *provvedendo altresì immediatamente a far cessare tale situazione* ».

Come già narrato dagli attori il procedimento penale di opposizione al decreto penale di condanna irrogato al Costantini, quale legale rappresentante della ditta Croce D'Oro Servizi scarl, per la contravvenzione prevista dall'art. 257 reg. es. TULPS in relazione all'art. 140 TULPS, per aver esercitato l'attività di vigilanza senza essere munito della relativa autorizzazione, si concludeva con l'assoluzione dell'imputato perché il fatto non costituisce reato. Assumeva il giudicante che nel caso di specie si era trattato di un'attività di vigilanza non finalizzata alla prevenzione di reati, sì che non era necessaria la licenza prefettizia prevista dall'art. 134 r.d. 18 giugno 1931, n. 773.

Già dal contenuto dell'esposto si evince, d'altro canto la professionalità dei convenuti non poteva che deporre in tal senso, la piena conoscenza non solo dei presupposti abilitanti l'esercizio dell'attività di vigilanza privata, ma anche i limiti cui per decreto prefettizio la cooperativa CDS era stata abilitata allo svolgimento dei servizi di vigilanza, custodia e trasporto valori.

Senonché, dall'istruttoria svolta nel corso del procedimento penale è emerso che il Villa, legale rappresentante della Vigile San Marco s.p.a., si era limitato a prendere atto di quanto riferito dal Castellano, ossia il legale rappresentante dell'omonimo istituto di vigilanza, manifestando la propria disponibilità a sottoscrivere l'esposto (cfr. il doc. 7 del fascicolo attoreo, pag. 2, nonché quanto dichiarato dallo stesso Villa in questa sede nel corso dell'interrogatorio). Infatti, il Castellano, verificato lo svolgimento del servizio in Campo S. Stefano, aveva poi accertato in Prefettura che la licenza in favore della cooperativa abilitava la stessa solo allo svolgimento di servizi ospedalieri (cfr. il doc. 7 *ibid.*, pag. 3 e 4). Non dimeno, deve ritenersi che anche gli altri convenuti, non rinvenendosi alcuna contestazione sul punto, non abbiano effettuato alcun controllo sull'operato della cooperativa, ma si siano limitati a sottoscrivere l'esposto

basandosi su quanto affermato dal Castellano (si legga in tal senso quanto dichiarato in sede di interrogatorio dal Carlin per conto della Cooperativa Vigilanza Privata Serenissima).

Ritengono gli attori, in relazione ai rispettivi ambiti di pregiudizio lamentati, che la condotta dei convenuti sia stata gravemente colposa, laddove hanno lamentato l'abusivo svolgimento dell'attività di vigilanza, in quanto esorbitante i limiti dell'autorizzazione prefettizia, esponendo il Costantini alla lesione della sua integrità morale con richieste di chiarimenti anche in occasione del rilascio del porto d'armi, e compromettendo l'attività della cooperativa, che ha così visto svanire la possibilità di partecipare a gare d'appalto bandite nel settore della vigilanza privata. Più correttamente, osserva il giudicante come il rallentamento nelle procedure per l'ampliamento delle licenze debba essere riferito alla Costantini Divisione Sicurezza s.c. a r.l., quale compagine subentrata alla C.D.S. scarl, a cui nome le relative istanze erano state presentate (cfr. i docc. 4, 5, 7, 8 e 9 allegati alla memoria attorea depositata il 14 novembre 2003).

Non v'è dubbio, alla luce della visura camerale prodotta all'udienza di prima comparizione, che il Costantini, quale presidente della Costantini Divisione Sicurezza s.c. a r.l. sin dal 6 ottobre 2001, sia munito del debito potere rappresentativo e che la cooperativa sia subentrata alla C.D.S. s.c. a r.l., come si può inferire dal dato dell'analoga qualifica del Costantini e dal fatto che entrambe le cooperative abbiano la stessa sede legale.

2) Le domande di risarcimento dei danni, pur avendo una radice comune nell'*an*, dovranno essere esaminate separatamente, anche in relazione all'esito dell'attività istruttoria.

Presupposto comune delle domande svolte è la possibilità di inquadrare l'attività di « segnalazione » dei convenuti nell'ambito della clausola generale ex art. 2043 c.c., ben sapendo che a monte, secondo una risalente corrente di pensiero, i reclamati danni postulano la sussistenza del reato di calunnia. Infatti, secondo un tradizionale insegnamento il denunciante risponde dei danni patiti dal denunciato solo se ha agito con dolo, ossia se è incorso nel reato di calunnia (cfr. da ultima Cass., sez. III, 13 gennaio 2005, n. 560). Al riguardo, si è osservato, il nesso di causa tra la condotta del denunciante e il danno patito dal denunciato è interrotto dall'attività degli organi pubblici inquirenti. Si aggiunge che la stessa normativa del codice di rito penale distingue la posizione del querelante in caso di sentenza di non luogo a procedere o di assoluzione dell'imputato da quella del denunciante, poiché è prevista la condanna del primo alle spese del procedimento o di quelle sostenute dal secondo, oltre al risarcimento del danno (cfr. gli artt. 427 e 542 c.p.p.), con la conseguente non estensione delle disposizioni in parola in caso di denuncia infondata.

Per converso, in caso di azione dolosa, il nesso di causa non sarebbe eliso, poiché calcolato dal denunciante consapevole dell'innocenza del denunciato. Sennonché, siffatta considerazione è stata battuta in breccia da chi ha osservato che l'interruzione del nesso di causa in caso di azione colposa dovrebbe sussistere anche in caso di azione dolosa, mentre anche nel campo civile vale il principio dell'equivalenza delle cause concorrenti positivizzato nell'art. 41 c.p., tanto più che il nesso di causa non può ritenersi interrotto per effetto dell'attività doverosa di un terzo posta in essere in adempimento di un dovere.

Cionondimeno, l'affermazione secondo cui il riscontro del presupposto della calunniosità della denuncia e, cioè, di un comportamento doloso del

denunciante, per aver agito con la consapevolezza dell'altrui innocenza, deve essere verificato alla stregua del contenuto sostanziale dei fatti esposti, in quanto rivelatore di una cosciente alterazione della verità (cfr. Cass. 13 febbraio 1982, n. 897; 4 febbraio 1992, n. 1147 sempre nel senso di ritenere assorbito l'effetto pregiudizievole della denuncia di un reato perseguibile d'ufficio dall'attività pubblicistica dell'organo titolare dell'azione penale), da un lato si spiega sulla base della utilità sociale dell'attività del denunciante, sì che ammettere la responsabilità di questo per mera colpa potrebbe portare ad un esito di deterrenza rispetto alla segnalazione di fatti di reato, disincentivando la collaborazione tra il cittadino e l'autorità giudiziaria (cfr. Trib. S.M. Capua Vetere 27 maggio 1994, Fabbozzo), dall'altro si lega ad una visione squisitamente panpenalistica in relazione alla prospettazione di danni non patrimoniali (visione ormai ampiamente superata, cfr. Cass. 31 maggio 2003, n. 8827; 31 maggio 2003, n. 8828).

Sta di fatto che la ricorrente affermazione di principio è stata incrinata già verso la metà degli anni '80 dello scorso secolo, quando, in relazione ad una fattispecie di licenziamento a seguito di esposti alla procura della repubblica, all'autorità regionale e tramite interviste concesse alla stampa e ad un telegiornale nonché mediante l'affissione nella bacheca aziendale di copia degli esposti, si è ritenuto di poter valorizzare il profilo della colpa, dovendosi apprezzare se i fatti fossero stati prudentemente apprezzati da parte dei denunziati (cfr. Cass. 25 febbraio 1986, n. 1173).

L'abbandono di una prospettiva esclusivamente penalistica e la piena affermazione dei diritti della personalità, la risarcibilità (si riteneva un tempo) della cui lesione non necessariamente deve transitare attraverso il crivello dell'art. 2059 c.c., stante l'atipicità dell'illecito aquiliano ha portato la giurisprudenza (di merito) a dar rilievo alla condotta di chi « con leggerezza o negligenza, prospettando all'autorità la avvenuta commissione di fatti illeciti e indicandone gli autori, venga in tal modo a recar loro l'ingiusto danno derivante dalla instaurazione del procedimento penale, con tutte le conseguenze, più o meno pregnanti nel piano personale, che conseguono a tale evento, anche se la *notitia criminis* è soggetta al vaglio degli organi inquirenti » (cfr. Trib. Roma, 14 aprile 1989; Trib. Bologna 12 maggio 1994, che cerca di bilanciare la deterrenza connessa all'affermazione della responsabilità del denunciante con l'affermazione del requisito della colpa grave).

La rilettura in chiave costituzionale dell'art. 2059 c.c. nella logica di un sistema bipolare (cfr. da ultime Cass. 8828/2003 e 8827/2003, cui *adde* Corte Cost. 11 luglio 2003, n. 233), ovvero il legame tra la clausola generale dell'art. 2043 c.c. e l'art. 2 cost (cfr. Cass. 7 giugno 2000, n. 7713; 5 novembre 1998, n. 11103 in tema di illegittima levata di protesto anche in assenza di un danno alla reputazione commerciale) e, più in generale il recente dibattito sul danno esistenziale, spianano la strada alla piena risarcibilità di quei fatti lesivi di diritti fondamentali della persona a prescindere dalla configurabilità di un fatto costituente reato.

Nel caso di specie i convenuti operatori professionali nel settore della vigilanza privata hanno segnalato anche alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia l'abusivo svolgimento dell'attività da parte della CDS scarl, invitando ad accertare l'eventuale violazione delle disposizioni prefettizie ed a far cessare immediatamente tale attività.

Pare di tutta evidenza che quello che al più poteva integrare gli estremi di un illecito concorrenziale *ex art. 2598, n. 3, c.c.*, ha dato il via, a causa dell'esposto, all'apertura di un procedimento penale a carico del Costantini. Procedimento, come già detto, conclusosi con la piena assoluzione, non essendo al cospetto di un'attività di vigilanza finalizzata alla prevenzione di reati. Nel caso di specie, come appreso in sede penale dai testi Bormen e Merlo, l'attività svolta consisteva in una sorveglianza (non armata) di un megaschermo, controllando che non oscillasse (data l'altezza di 10 metri) e disattivando il collegamento alla rete elettrica in caso di pioggia, mentre in orario notturno la sorveglianza era fatta da un addetto del Comune. In altri termini, l'attività svolta dalla cooperativa era non tanto di protezione del megaschermo, ma di verifica a che questo non inneschasse una situazione di pericolo (apprezzabile *ex art. 2051 c.c.* a carico dell'amministrazione comunale) per i passanti o per frequentatori delle celebrazioni del carnevale.

È possibile allora ritenere che una più attenta verifica dell'operato svolto dal personale della cooperativa, non limitato ad una visione di qualche minuto (cfr. la dichiarazione del Castellano resa in sede penale, doc. 7 fascicolo attoreo, pag. 5), avrebbe permesso di escludere non solo la rilevanza anticoncorrenziale della condotta in esame, ma, per quel che interessa l'odierna domanda, anche l'implementazione del procedimento penale, oltre quello presso la Prefettura di Venezia (cfr. quanto dichiarato dalla teste Ferro). Non essendo al cospetto di un comuni cittadini, ma di operatori professionali rivelatasi edotti in merito al limite dell'autorizzazione prefettizia rilasciata alla cooperativa CDS, non può non apprezzarsi lo scarto comportamentale tra quanto in concreto segnalato ed il livello di diligenza esigibile in capo ad un operatore professionale. In altri termini, una più attenta opera di monitoraggio, con richiesta di informazioni presso il Comune di Venezia (quale organizzatore dei festeggiamenti) avrebbe collocato l'attività nella sua corretta dimensione, ossia quella dell'irrilevanza giuridica, evitando al Costantini il peso di un procedimento penale, il cui esito era segnato dalla giurisprudenza richiamata nella sentenza di assoluzione resa dal Tribunale di Venezia.

3) Lamenta l'attore in primo luogo di essere stato sottoposto ad un procedimento penale, dal quale è stato assolto con sentenza irrevocabile, e di aver dovuto rendere chiarimenti in ordine alla pendenza del procedimento penale anche in occasione del rilascio del porto d'armi.

A parte gli asseriti riflessi patrimoniali sulla cooperativa, di cui il Costantini era il legale rappresentante, occorre rilevare che nulla è stato esposto, sul piano delle poste di danno, a proposito degli esborsi intuitivamente sostenuti per la difesa penale.

Per contro, non è controvertibile che in questa sede venga in rilievo, nella prospettiva della rilettura in chiave costituzionale dell'art. 2059 c.c., la lesione dell'integrità morale dell'individuo prevista dall'art. 2 cost. non solo nella percezione interna, ma anche nella dimensione critica connessa all'ambiente sociale di appartenenza.

Alla piena risarcibilità di una siffatta voce di danno non patrimoniale non osta il fatto che solo il Castellano abbia « verificato » l'operato della cooperativa, per essersi limitati gli altri convenuti a sottoscrivere l'esposto sulla base di quanto riferito dal primo. Ciascun firmatario, per conto dei diversi istituti di vigilanza, per il solo fatto di aver aderito all'esposto

ha fatto proprio il documento e, per questo, ha accettato il rischio di una denuncia di fatti non riscontrati.

Proprio perché si è al cospetto di un bene per definizione facente parte del patrimonio morale di ogni individuo, il danno, nonostante i *dicta* di Cass. 8828 e 8827/2003, può ritenersi ancora oggi *in re ipsa* (cfr. in ogni caso Cass. 20 ottobre 2005, n. 20320), salvo poi dover apprezzare nel concreto il tipo di pregiudizio subito. In altri termini, accanto al profilo interno dell'onore, indiscutibilmente leso, dall'espletata istruttoria orale è emerso che al Costantini fu richiesta copia della sentenza penale nell'ambito della pratica avviata presso la Prefettura di Venezia in relazione al contestato abuso e non nel quadro del procedimento volto all'ampliamento della licenza (cfr. la teste Ferro). Ancora, la teste Tedeschi ha riferito di aver chiesto chiarimenti al Costantini in ordine al decreto penale di condanna nell'ambito del procedimento volto al rilascio della licenza per agenzia investigativa.

Da tanto discende che in considerazione della natura dell'addebito mosso, proveniente da diretti concorrenti, e del carattere colposo del fatto di cui i convenuti sono chiamati a rispondere, ed in assenza di altri significativi indici in ordine al livello di divulgazione della notizia, è possibile liquidare in favore del Costantini la somma di € 10.000 ai valori attuali.

Sul piano del pregiudizio patrimoniale lamentato dalla cooperativa, mette conto rilevare che la prospettazione attorea fa leva sulla perdita della possibilità di partecipare a gare di appalto per l'assegnazione di servizi di vigilanza, posto che i relativi bandi ponevano quale condizione l'inesistenza di pendenze di natura penale (cfr. il teste Casagrande).

Osserva al riguardo il giudicante che la pretesa oggi prospettata è inquadabile nell'ambito della asserita tutelabilità dell'integrità al patrimonio, che storicamente ha rappresentato la via maestra per giungere alla giustiziabilità dei pregiudizi meramente economici (cfr. Cass. 4 maggio 1982, n. 2675; 25 luglio 1986, n. 4755), quale conseguenza della lesione del diritto alla libera intrapresa economica.

Orbene, quand'anche si volesse seguire la ridetta traiettoria, peraltro solo embrionalmente tracciata dall'attrice, si deve rilevare che in un sistema di concorrenza amministrata qual è quello della vigilanza privata, l'attrice avrebbe dovuto allegare più nel dettaglio la perdita della *chance* di rendersi aggiudicataria di gare di appalto, precisando percentualmente, sulla base della maggiore appetibilità dell'offerta fatta, la probabilità di risultare vittoriosa.

L'assenza di una siffatta allegazione, unitamente alla mancata dimostrazione, all'esito della svolta istruttoria, dell'effettivo rallentamento indotto dalla pendenza del procedimento penale alle procedure per l'ampliamento delle licenze, non possono che portare a disattendere la domanda svolta sul punto.

Alla luce di quanto sopra, la domanda svolta dal Costantini in proprio deve essere accolta, e, per l'effetto, la C.I.V.I.S. s.p.a., l'Istituto di Vigilanza Castellano s.r.l., la Vigile San Marco s.p.a. e la Cooperativa Vigilanza Privata Serenissima s.c. a r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti, devono essere condannate in solido al pagamento, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, in favore di Helio Costantini della somma di € 10.000, oltre gli interessi dalla presente sentenza al saldo.

Osserva il giudicante come la liquidazione del danno alla personalità dell'attore ai valori attuali, sia in grado di ripristinare, sia pure in forma di equivalente pecuniario, il valore spettante al creditore. Infatti, come da tempo rilevato dalla Cassazione nell'ambito dei debiti valore non è possibile provvedere al computo degli interessi sul capitale interamente rivalutato, posto che così facendo si finisce per attribuire il corrispettivo per la tardiva erogazione del dovuto (evitando che di tale ritardo possa avvantaggiarsi il debitore lucrando interessi o evitando gli oneri connessi al ricorso al mercato del credito), ossia gli interessi comunemente denominati compensativi, su un valore affatto diverso da quello da ripristinare, dovendo per contro farsi riferimento alla somma via via rivalutata di anno in anno (cfr. Cass. 28 novembre 1995, n. 12304; sez. un., 17 febbraio 1995, n. 1712; 20 giugno 1990, n. 6209).

Sta di fatto che negli interventi più recenti la Cassazione, nel rimarcare la distinzione sul piano funzionale tra rivalutazione ed interessi, ha evidenziato che, in assenza di allegazione e di prova, sia pure mediante il ricorso ad elementi di carattere presuntivo, in ordine al pregiudizio derivante dalla tardiva disponibilità del dovuto rispetto al tasso di svalutazione della moneta, non è possibile riconoscere gli interessi, che costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da lucro cessante. Da tanto discende che in assenza di allegazione circa il divario tra redditività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione non sarà possibile riconoscere in via automatica gli interessi in aggiunta alla già disposta rivalutazione del credito (cfr. Cass. 22 ottobre 2004, n. 2059; 25 agosto 2003, n. 12452).

Conclusivamente, si può affermare che non potendosi quest'oggi procedere al computo degli accessori sotto forma di interesse, data la mancanza di una specifica allegazione della parte nel senso appena esposto, non è più necessario devalutare quanto liquidato a titolo di danno non patrimoniale con riferimento all'epoca del fatto.

Va da sé che la domanda svolta dalla Cooperativa Vigilanza Privata Serenissima s.c. a r.l. per la condanna degli attori al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. deve essere rigettata, non sussistendo, anche con riferimento alla pretesa azionata dalla cooperativa, l'imprescindibile elemento soggettivo della fattispecie, a ciò non bastando la mera infondatezza della domanda svolta.

Le spese di lite, in funzione di quanto oggi riconosciuto e liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza nel rapporto tra Costantini e le convenute. Sussistono giusti motivi per compensare le spese tra la Costantini Divisione Sicurezza s.c. a r.l. e le convenute.

Sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.

P.Q.M. — Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe riportata, respinta ogni altra domanda o eccezione, così provvede:

1) accertata la responsabilità delle convenute in relazione alla domanda svolta da Helio Costantini in proprio, condanna in solido la C.I.V.I.S. s.p.a., l'Istituto di Vigilanza Castellano s.r.l., la Vigile San Marco s.p.a. e la Cooperativa Vigilanza Privata Serenissima s.c. a r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti, al pagamento in favore di Helio Costantini, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, della somma di € 10.000, oltre gli interessi dalla presente sentenza al saldo;

- 2) rigetta la domanda svolta dalla Costantini Divisione Sicurezza s.c. a r.l.;
- 3) rigetta la domanda svolta da Cooperativa Vigilanza Privata Serenissima s.c. a r.l. ai sensi dell'art. 96 c.p.c.;
- 4) condanna la C.I.V.I.S. s.p.a., l'Istituto di Vigilanza Castellano s.r.l., la Vigile San Marco s.p.a. e la Cooperativa Vigilanza Privata Serenissima s.c. a r.l. alla rifusione solidale in favore dell'attore delle spese di lite, liquidate in complessivi € 3.700, di cui € 200 per spese, € 1.500 per diritti ed € 2.000 per onorari, oltre IVA e CPA se dovuti per legge;
- 5) compensa le spese di lite nel rapporto tra la Costantini Divisione Sicurezza s.c. a r.l. e le parti convenute;
- 6) sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.